



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 78/17/CSP

ORDINANZA DI INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RAVENNA (C.F. 00354730392) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005

(CONTESTAZIONE N. 13/16/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato *Tusmar*, ed in particolare l’art. 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli *“Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*, di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante “*Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, con la quale sono state conferite al Servizio ispettivo, registro e CORECOM dell’Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del *Tusmar*;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 13/16/SIR, del 21 dicembre 2016, notificato al Comune di Ravenna in pari data con prot. AGCOM n. 64733;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e CORECOM n. 13/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato a mezzo PEC in data 21 dicembre 2016, l’Autorità ha



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contestato al Comune di Ravenna (di seguito denominato COMUNE), C.F. 00354730392, con sede in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dagli Uffici riferibili al COMUNE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio finanziario 2015, è emerso che sono state destinate all'emittenza radiotelevisiva locale quote inferiori alla percentuale normativamente prevista, e precisamente:

U.O. Affari generali ed Ufficio di Presidenza:

all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale la somma di euro: 0,00 pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 39.980,27);

Istituzione Museo d'arte della Città:

all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale la somma di euro: 3.294,00 pari all'1,78% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 185.410,92);

Area istruzione infanzia:

- a giornali quotidiani e periodici la somma di euro: 0,00 pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 204,96);
- all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale la somma di euro: 0,00 pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 204,96);

Servizio turismo e attività culturali:

- a giornali quotidiani e periodici la somma di euro: 6.222,00 pari al 5,55% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 113.181,00);
- all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale la somma di euro: 0,00 pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 113.181,00);

Servizio mobilità e viabilità:

a giornali quotidiani e periodici la somma di euro: 0,00 pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 22.749,99);

Istituzione Biblioteca classense:

- a giornali quotidiani e periodici la somma di euro: 0,00 pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 2.046,96);
- all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale la somma di euro: 0,00 pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 2.046,96);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio ambiente ed energia:

- a giornali quotidiani e periodici la somma di euro: 0,00 pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 5.215,50);
- all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale la somma di euro: 0,00 pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 5215,50).

Il COMUNE, dunque, in base ai dati acquisiti tramite sistema telematico, risultava avere violato l'art. 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme “*che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea [...]*”.

2. Deduzioni del COMUNE ed approfondimenti istruttori

All'esito della notifica dell'avvio del procedimento, con nota del 30/12/2016 (prot. AGCOM n. 65594), il COMUNE trasmetteva una memoria difensiva nella quale rappresentava la volontà di apportare una radicale rettifica ai dati inizialmente trasmessi all'Autorità, senza riprodurle attraverso l'invio di un nuovo modello EP attraverso il sistema telematico.

Nella suddetta memoria, il COMUNE procede ad una significativa rettifica di numerose voci, stralciando interi importi precedentemente conteggiati, giungendo così a dichiarare un totale di euro 155.454,66, per i sette centri di costo, di cui: 127.452,06 euro “*su quotidiani e periodici*”, e 26.283,00 euro “*su emittenti radiofoniche e televisive locali*”.

Il COMUNE ha rilevato che “*il ridotto termine assegnato, peraltro comprendente le festività natalizie (quindi numerose giornate non lavorative), si ritiene non rispetti il disposto di cui all'art. 18 comma 1 della L. n. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni e che la sua esiguità comprime illegittimamente il diritto di difesa di questa Amministrazione, tenuto anche conto che l'asserita infrazione oggetto di contestazione sarebbe ascrivibile a una pluralità di strutture organizzative comunali, con necessità di acquisire da quest'ultime la necessaria documentazione atta a confutare le contestazioni mosse. Infatti, ai sensi del predetto articolo 18, il soggetto che ha ricevuto la notificazione di una supposta violazione amministrativa, come nel caso di specie, ha un termine di trenta giorni entro il quale può far pervenire all'autorità competente*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito da quest'ultima. Si reputa che il suddetto termine di trenta giorni vada considerato quale termine minimo previsto dal legislatore e assegnato al presunto trasgressore per esercitare il proprio diritto di difesa.

Rientra nella discrezionalità dell'Autorità competente a ricevere il rapporto, la facoltà di attribuire all'asserito trasgressore un termine diverso per far valere le proprie ragioni, ma si considera che tale prerogativa non possa essere spinta fino al punto di assegnare al supposto trasgressore un termine inferiore a quello minimo di legge.

Peraltro la contestazione in oggetto non appare rispettosa, sotto i profili sopra indicati, anche dell'art. 9 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative stabilito da Codesta Autorità poiché, al comma 1 del citato art. 9, lo stesso regolamento si limita a stabilire che i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare scritti difensivi ed altro "entro il termine indicato nell'atto di contestazione", senza fissare un termine specifico. Sembra logico supporre che tale disposizione regolamentare, perché sia legittima, deve necessariamente essere interpretata e applicata in conformità a quanto stabilisce l'art. 18 comma 1 della L. n. 689/1981 e che quindi il termine assegnato potrà essere maggiore di trenta giorni ma mai inferiore."

Nel merito delle violazioni contestate dall'Autorità, il COMUNE, nella citata memoria difensiva, dichiara di ritenere che *"le percentuali che, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 177/2005, devono essere destinate, nella misura di almeno il 15% a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale e nella misura di almeno il 50% a favore di quotidiani e periodici, debbano essere calcolate su tale spesa complessiva sostenuta dall'Amministrazione comunale per spese pubblicitarie e non con riferimento ai singoli centri di spesa. L'art. 41 comma 1 sopracitato fa infatti riferimento alle somme "**complessivamente impegnate**" per l'acquisto degli spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa. Una diversa interpretazione non solo contrasterebbe con il dato letterale della norma, ma ostacolerebbe il corretto funzionamento delle singole strutture organizzative in cui si articola una pubblica amministrazione."*

Il COMUNE, quindi, corregge i dati rivedendo le voci per singolo centro di spesa, con le seguenti rimodulazioni:

U.O. Affari generali ed Ufficio di Presidenza: il COMUNE corregge i dati, stralciando euro 39.760,67 imputabili a *"spese connesse alla pubblicazione di bandi/avvisi di gara o comunque derivanti da obblighi di legge"*, dichiarando quindi il totale di 219,60 euro *"su altri mezzi di comunicazione"*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Istituzione Museo d'arte della Città: il COMUNE corregge i dati, e stralcia i seguenti importi:

- euro 25.803,00 dal precedente sottotale di 143.812,26 euro per spese su quotidiani e periodici: *“La correzione è dovuta alla circostanza che nel maggior importo in precedenza comunicato erano state comprese spese non riconducibili fra quelle di cui all’art. 41 D. Lgs. n. 177/2005 in quanto afferenti all’acquisto di spazi pubblicitari in riviste distribuite gratuitamente e non in vendita”*;

- euro 35.315,66 su altri mezzi di comunicazione, ovvero il totale di quanto precedentemente comunicato, *“perché il suddetto importo era afferente l’acquisto di materiali – quali inviti, manifesti, pieghevoli informativi, stendardi in pvc”*.

“Sono stati invece confermati gli importi relativi all’acquisto di spazi pubblicitari su emittenti radiofoniche e/o televisive locali e nazionali rispettivamente pari a euro 3.294,00 e a euro 2.989,00”.

Da cui un totale di 124.292,26 euro, ripartito come su indicato.

Area istruzione infanzia: il COMUNE azzerà l’importo totale comunicato, pari a 204,96 euro, relativo al *“pagamento di un canone di manutenzione ed assistenza informatica (help desk)”*.

Servizio turismo e attività culturali: il COMUNE corregge il totale da euro 113.181,00 ad euro 27.722,00 (di cui euro 6.222,00 per spese pubblicitarie su quotidiani e periodici; euro 20.000,00 su emittenti televisive; euro 1.500,00 su altri mezzi di comunicazione), in quanto non considera gli importi relativi alle spese per l’*“acquisto di poster, opuscoli, totem promozionale, tasse di affissione, depliant, mappe della città e quelle sostenute per garantire la possibilità agli utenti di google, tramite l’utilizzo di un motore di ricerca, di ottenere informazioni turistiche sulla città di Ravenna (campagna web su google search). Non si tratta pertanto dell’acquisto di spazi pubblicitari.”*

Servizio mobilità e viabilità: il COMUNE ha verificato che soltanto euro 3.220,80 – in origine non comunicati affatto - sono riferibili alla *“spesa per inserzioni su quotidiani e periodici”*, mentre il totale trasmesso all’Autorità per un importo di euro 22.749,99 non è da ricomprendere, in quanto *“la prima comunicazione effettuata dal dirigente del Servizio Mobilità... contemplava spese non riconducibili all’acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione (affissione di poster, predisposizione di pieghevoli con le mappe dei parcheggi, distribuzione di card, di adesivi posti sui parcometri, ecc.)”*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Istituzione Biblioteca classense: il COMUNE corregge i dati, azzerando l'importo totale di euro 2.046,96 "su altri mezzi di comunicazione", in quanto concernenti l'acquisto di segnalibri, inviti, cartoncini, adesivi, diritti di affissione, etc..

Servizio ambiente ed energia: il COMUNE ha corretto i dati ed azzerato l'importo totale comunicato, pari ad euro 5.215,50 "su altri mezzi di comunicazione", in quanto *"le spese erano attinenti in parte all'acquisto di calendari da tavolo... e per la restante parte... riguardano la realizzazione e l'acquisto di manifesti, locandine, volantini, t-shirt e altri gadget"*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai rilievi fatti dal COMUNE circa il ridotto termine assegnato che comprimerebbe illegittimamente il diritto di difesa dell'ente, gli stessi non sono condivisibili.

La coincidenza che una parte delle festività natalizie – che peraltro, rispetto al calendario settimanale, prevedevano quali festivi i soli giorni del 26 dicembre e del 6 gennaio, coincidendo le altre feste con i giorni di sabato e domenica - ricadessero nel termine dei 15 giorni assegnati per la difesa, infatti, deriva dai limiti temporali entro cui l'Amministrazione precedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, e dell'art. 3 del Regolamento, ove si prevede che le verifiche dell'Autorità e le connesse valutazioni siano svolte, salvo casi eccezionali, entro il termine di 90 giorni da quando gli uffici hanno conoscenza dei fatti da verificare.

Nel caso di specie, i termini temporali sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento, ovvero la chiusura dei termini di trasmissione delle comunicazioni di cui al modello Enti Pubblici (30 settembre 2016) ed i tempi propri della durata dell'accertamento, sulla base della complessità dell'istruttoria volta ad acquisire piena conoscenza della condotta sanzionabile, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione.

Inoltre, nell'atto di contestazione notificato al COMUNE sono indicati tutti i diritti di partecipazione procedimentale previsti dalla normativa vigente, con l'indicazione delle relative tempistiche e modalità di esercizio. A tale proposito, si fa notare che, diversamente da altre Amministrazioni, il COMUNE non ha ritenuto di avvalersi della espressa facoltà di essere audito, il cui solo esercizio dimostra che i 15 giorni assegnati non costituiscono un termine perentorio.

La posizione e la documentazione presentate dal COMUNE sono state acquisite sei giorni prima della scadenza del termine.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le prospettazioni del COMUNE - anche a seguito di un approfondimento effettuato con il Servizio Giuridico dell'Autorità - sono state repute accoglibili soltanto in parte, come di seguito illustrato:

U.O. Affari generali ed Ufficio di Presidenza: la rideterminazione può ritenersi accoglibile così come proposta (219,60 euro invece di 39.980,27 euro).

Istituzione Museo d'arte della Città: la rimodulazione è parzialmente accoglibile (127.849,26 euro invece di 185.410,92 euro).

Nello specifico, le fatture inviate fanno riferimento all'acquisto di spazi pubblicitari, pagine intere e altri formati, su riviste e magazine di vario tipo, cartacei ed online.

Di questi, alcuni ("*Benvenuti a Ravenna*") sono effettivamente da escludere dal computo del totale delle spese pubblicitarie, trattandosi di prodotti librari non periodici, di materiali informativi (il *Vademecum* e l'*Agenda di Ravenna*).

Altri - quali ad esempio "*Romagna & dintorni*", "*Ravenna & Dintorni*", "*Artribune*", "*Ravennanotizie.it*", etc. - non sono invece da escludere dal computo del totale delle spese pubblicitarie, in quanto, anche da un'analisi desk effettuata da questo Servizio tramite visura dei sistemi informativi del Registro degli Operatori di Comunicazione detenuto da questa Autorità, e tramite navigazione dei siti *web*, risultano essere periodici a tutti gli effetti, in possesso dei requisiti ritenuti sufficienti anche ai fini dell'iscrizione al ROC. Vale a dire: la natura soggettiva; la registrazione al Tribunale; la presenza di un Direttore responsabile; la diffusione al pubblico; la regolare periodicità.

Non rileva la circostanza, sollevata dal COMUNE, che tali riviste sino diffuse gratuitamente, in quanto si tratta di una mera scelta commerciale, peraltro sempre più diffusa e compensata proprio dalla vendita di spazi pubblicitari su tali edizioni. Si fa notare che la stessa spesa di acquisto degli spazi pubblicitari su una testata non dipende dalla sua gratuità, ma dalla sua diffusione, tiratura, notorietà: elementi che incidono sul valore commerciale e determinano il costo degli spazi pubblicitari. Si ritiene, pertanto, che il subtotale in oggetto possa essere così ricalcolato: 127.849,26 euro. Di cui: euro 124.266,26 su quotidiani e periodici; euro 3.583,00 su altri mezzi (*internet*).

Sono esclusi i costi di produzione di materiali informativi, ovvero 35.315,66 euro.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Area istruzione infanzia: è corretta la rilettura che il COMUNE fa della spesa relativa al “pagamento di un canone di manutenzione ed assistenza informatica (help desk)”, precedentemente comunicata alla luce della normativa, pertanto si esclude l’importo di 204,96 euro.

Servizio turismo e attività culturali: si reputa non fondata la rilettura che il COMUNE fornisce in relazione ai materiali informativi ed alle campagne Web su Google. Tale spesa, come riportato nella rendicontazione del COMUNE, consiste in:

- a. Campagna Web su Google Search per “Promozione della città, del mare degli eventi” - importo pari a 47.214,00 euro;
- b. Inserimento luoghi di interesse turistico su Google Maps View per “Promozione della città” – importo pari a 3.538,00 euro.

A tale proposito, ai fini del calcolo del totale delle spese pubblicitarie, si è ritenuto di includere i servizi a pagamento che offrono visibilità, ad esempio in termini di gerarchizzazione dei risultati del motore di ricerca e cosiddetti *ranking* o *placement*, in quanto costituiscono a tutti gli effetti spese per l’acquisto di spazi pubblicitari su *internet* di cui al punto 1.3 della direttiva della Presidenza del Consiglio del 28 settembre 2009. Anche quando si tratta di motori di ricerca e dei servizi correlati (i.e. di *ranking* tra i risultati) può venire in essere una attività commerciale destinata alla pubblicizzazione. La pubblicità è cioè svolta e favorita grazie alle funzionalità ed ai servizi offerti dalle *search engine*. Per questo motivo, le spese sostenute a tal fine possono essere incluse negli spazi pubblicitari. Si dà infatti rilievo alle finalità delle attività ed alla loro modalità di realizzazione, il che non consente di escludere i servizi acquistati su motori di ricerca dal complesso delle attività pubblicitarie realizzate su *internet*.

Servizio mobilità e viabilità: la rideterminazione dell’importo è accolta (euro 3.220,80 invece di euro 22.749,99).

Istituzione Biblioteca classense: l’importo precedentemente comunicato è azzerato (euro 0,00 invece di euro 2.046,96 per altri mezzi di comunicazione).

Servizio ambiente ed energia: si accoglie la rettifica apportata dal COMUNE (euro 0,00 invece di euro 5.215,20).

Pertanto, il totale ricalcolato per importi destinati a spese pubblicitarie del COMUNE risulta pari ad euro 215.966,40 di cui:

- su periodici e quotidiani: euro 133.629,40 (61,8%)
- su emittenti radiofoniche e/o televisive locali: euro 26.283,00 (12,1%)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- su altri mezzi di comunicazione: euro 56.054,00

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dal COMUNE in sede istruttoria, le quote percentuali indicate dall'art. 41, comma 1, del *Tusmar*, con particolare riferimento a quella radiotelevisiva locale, non risultano rispettate nell'esercizio finanziario 2015;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunmilaseicento-quarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f*), del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dovere determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.

A. Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dal COMUNE deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un solo episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, con riferimento ad un solo profilo (*emittenza privata televisiva e radiofonica locale*) dei due previsti per la ripartizione delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'art. 41 del *Tusmar*, per l'anno di contestazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

Con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che, nel corso dell'istruttoria, è emersa l'obiettivo difficoltà di coordinare i vari centri di spesa interessati dall'applicazione dell'art. 41 del *Tusmar*; e, tuttavia, il COMUNE ha dato prova di cercare di rispettare i criteri di ripartizione delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, attraverso un'opera di coordinamento.

C. Personalità dell'agente

Il COMUNE, per natura e funzioni svolte, si ritiene sia supportato da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, si presume che il COMUNE sia orientato a criteri di contenimento della spesa pubblica.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che il Comune di Ravenna ha violato, in relazione all'esercizio finanziario 2015, l'art. 41, comma 1 del *Tusmar*, con particolare riferimento alla pubblicità a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea;

ORDINA

al predetto COMUNE di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 41 del *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2015;

INGIUNGE

al citato COMUNE, C.F. 00354730392, con sede in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 78/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 78/17/CSP*".

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi